

A V V E R A

2024

NEWSLETTER

01

DECRETO LEGGE 2 MARZO
2024, N. 19: meccanismo della
“patente a punti”

02

DISCIPLINA SPAZI CONFINATI:
obbligo di certificazione per i
contratti di lavoro “atipici”

03

FORMAZIONE PREPOSTI:
Circolare Assocarta n. 183/24
del 13 marzo 2024

04

REGOLAMENTO (UE)
2023/1230:
Nuovo Regolamento Macchine



A V V E R A

SEDE LEGALE E OPERATIVA
20146 MILANO
VIA SARDEGNA, 21

SEDE OPERATIVA CERTIFICATA
21040 ORIGGIO (VA)
LARGO UMBERTO BOCCIONI, 1

ALTRE SEDI
61211 PESARO (PU)
VIA GIASONE DEL MAINO, 13
33100 UDINE (UD)
VIA G. TULLIO, 22

TELEFONO
+39 0296515401

FAX
0296515499

C.F. /P. IVA 06047090961
CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.
REG. IMPO. MI
06047090961
REA 1866500

WWW.AVVERA.IT
AVVERA@LEGALMAIL.IT

C.F. /P. IVA 06047090961
CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.
REG. IMPO. MI
06047090961
REA 1866500

WWW.AVVERA.IT
AVVERA@LEGALMAIL.IT





01

DECRETO LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19: meccanismo della “patente a punti”

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 mirato a garantire l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) contenente disposizioni in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. In particolare, l’articolo 29 comma 19 del decreto ha modificato integralmente l’articolo 27 del D.lgs. 81/2008, TU in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. Il Decreto legge prevede una serie di misure volte a prevenire e contrastare il lavoro irregolare incentivando l’attività di controllo degli Enti Ispettivi e l’accertamento delle violazioni contributive, allo scopo di garantire la massima sicurezza sui luoghi di lavoro.

A partire dal 1° ottobre 2024 entra, inoltre, in vigore il meccanismo della “patente a punti”, ovvero un nuovo sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili. Tale patente verrà rilasciata alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, previsti dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 81 del 2008 dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Stando alle nuove disposizioni, ciascuna impresa o lavoratore autonomo sarà dotato di un punteggio iniziale di trenta crediti. La patente prevede le decurtazioni di punti a seguito di accertamenti e conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo. Tali decurtazioni variano in base alla gravità dell’infrazione e possono portare alla sospensione temporanea della patente; tuttavia, vi è la possibilità di recuperare i punti persi attraverso la partecipazione a corsi formativi specifici.

Tra le diverse ipotesi disciplinate di decurtazioni vi è quella di: “riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

- 1) la morte: venti crediti;
- 2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
- 3) un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti”.

A ciò si aggiunga che: “nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi”.

L’Ispettorato Nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a venti crediti. Con una dotazione inferiore a quindici crediti della patente le imprese e i lavoratori autonomi non sono nelle condizioni di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti, nonché gli effetti degli eventuali provvedimenti di sospensione.

Chi svolga comunque l’attività in violazione delle disposizioni in materia di patente a punti può essere chiamato al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000,00 ad euro 12.000,00 e/o all’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di sei mesi.

Le imprese che hanno adottato idonei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono ottenere un incremento di cinque punti e le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA non sono tenute al possesso della patente a punti per la sicurezza sul lavoro.

Da ultimo, si evince che è obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori verificare il possesso della patente da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo a cui sono affidati i lavori, incluso il subappalto e, in caso di mancata verifica, è prevista l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.





02

DISCIPLINA SPAZI CONFINATI: obbligo di certificazione per i contratti di lavoro “atipici”

Con la nota n. 694 del 24 gennaio 2024 e poi con la nota n.193 del 7 marzo 2024, l'Ispezzorato nazionale del lavoro ha risposto a richieste di chiarimento in ordine alle problematiche concernenti l'obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.lgs. n. 276/2003, per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto.

In particolare, come noto il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 ha dato attuazione all'art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008 e ha introdotto alcune disposizioni finalizzate a qualificare le imprese ed i lavoratori operanti in “ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo (art. 1, comma 2)”.

L'art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 prevede che qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo. Le lettere a) e b), dell'art. 2 citato evidenziano un'applicazione rigorosa ed integrale delle norme di sicurezza in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria ed adozione delle misure di gestione delle emergenze.

Il suddetto obbligo vale per tutte le tipologie di azienda e quindi anche per i lavoratori autonomi, soprattutto in termini di sorveglianza sanitaria; inoltre il comma 1, lett. c), dell'art. 2 del medesimo D.P.R. n. 177/2011 prevede quale requisito obbligatorio: “la presenza di personale, in percentuale non inferiore al trenta per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi



del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto.

L'Ispezzorato nazionale del lavoro aveva inoltre evidenziato che “Nel caso in cui l'impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto o subappalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall'appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto”.

Su quest'ultimo tema Confindustria – rilevando l'improprietà della certificazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale impiegato in forza di un contratto di appalto - ha sollecitato l'Ispezzorato a rivedere la propria posizione.

Con la nota n.193 del 7 marzo 2024, l'Ispezzorato ha accolto la sollecitazione ed ha precisato che “debba essere osservata un'interpretazione “letterale” dello stesso D.P.R. n. 177/2011 secondo la quale sono oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I – recante “Certificazione dei contratti di lavoro” – del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.” Resta inoltre confermato che non occorre certificare i contratti “commerciali” di appalto, considerando che il rinvio al titolo VIII, capo I, del D.lgs. 276/2003 afferisce alla certificazione dei contratti di lavoro.






03

FORMAZIONE PREPOSTI: Circolare Assocarta n. 183/24 del 13 marzo 2024.

Si dà atto della circolare Assocarta n. 183/24 del 13 marzo 2024 relativa alla scadenza degli obblighi formativi per il preposto.

Come noto con il Dl. 146/2021, la disciplina della formazione dei preposti è stata modificata e prevede (art. 37, comma 7 D.lgs. 81/2008) che “i preposti ricevano un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’ accordo di cui al comma 2, secondo periodo , il quale enuncia che entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le province autonome di Trento e Bol-

zano adottino un accordo nel quale provvedere all’ accorpamento , alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione”. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare Assocarta n. 183/24 del 13 marzo 2024, su richiesta di Confindustria, ha confermato la propria posizione espressa nella circolare n.17/ 2022, ribadendo che la decorrenza della disciplina sulla formazione preposti e relative novità presuppone l’adozione di un nuovo accordo Stato-Regione sulla formazione; accordo che non risulta ancora in vigore. Tali modifiche sono dunque condizionate all’adozione del nuovo accordo Stato-Regioni.





04

REGOLAMENTO (UE) 2023/1230: Nuovo Regolamento Macchine.

Il 29 giugno 2023 è stato pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2023/1230, relativo alle macchine, che andrà a sostituire l'attuale Direttiva Macchine 2006/42/CE e avrà efficacia a partire dal 20 Gennaio 2027.

La necessità di pubblicare un nuovo Regolamento è nata allo scopo di realizzare un'interazione sicura tra uomo e macchina e accelerare la standardizzazione dei requisiti europei fondamentali e vincolanti in materia di sicurezza delle macchine, tenendo conto della crescente importanza di Industrial Security e digitalizzazione.

Nella definizione di "macchina" il nuovo Regolamento ne estende il concetto e lo differenzia tra macchine, prodotti correlati (attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica) e quasi macchine.

Nel Regolamento è stata altresì integrata la definizione di "modifica sostanziale di macchine". Ciò significa che la modifica sostanziale non è più (solamente) una modifica delle funzionalità della macchina, al contrario, ogni alterazione che potrebbe influire sui requisiti essenziali valutati dal costruttore rientra a pieno titolo nel campo delle modifiche sostanziali; in generale, il soggetto che va ad implementare la modifica sostanziale (il costruttore con un aggiornamento, l'importatore o anche l'utilizzatore stesso) assume dunque le responsabilità del fabbricante ai fini del Regolamento Macchine. Questo significa che cade sul soggetto l'onere di verificare se la modifica impatta sulla certificazione CE della macchina - in parte o nel suo complesso.

È stato altresì aggiornato l'elenco dei prodotti ad alto rischio, ovvero l'allegato IV della Direttiva Macchine, aggiornato e trasformato nell'allegato I del nuovo Regolamento Macchine. Lo stesso contiene una Parte A, dove viene definito l'elenco delle macchine con rischio elevato, per le quali sono obbligatori un controllo e un'omologazione da parte di terzi e una Parte B indicante l'elenco di macchine dove occorre il solo controllo della produzione, già presente in Direttiva Macchine.

Il Regolamento Macchine ha poi allargato la definizione dei componenti di sicurezza che rientrano nel campo di applicazione della direttiva Macchine e, come tali, devono essere marcati CE. Nella definizione di "componente di sicurezza" sono stati introdotti anche i componenti digitali, compreso il software; per la prima volta il Regolamento Macchine si applica quindi anche ad un prodotto immateriale. Il software che svolge funzioni di sicurezza, immesso sul mercato separatamente, dovrà quindi essere marcato CE ai sensi del Regolamento Macchine ed essere accompagnato da una dichiarazione di conformità UE e, per quanto necessario, da istruzioni per l'uso.

La lingua delle informazioni e della documentazione (istruzioni per l'uso, dichiarazione di conformità UE, interfacce uomo/macchina, avvertenze) dovrà essere facilmente comprensibile agli utilizzatori e alle autorità di sorveglianza del mercato e dovrà essere definita da ogni Stato membro. Sarà ammesso fornire le istruzioni per l'uso in formato digitale. Il cliente potrà anche richiedere al costruttore di ricevere le istruzioni per l'uso in formato cartaceo.

Con il Regolamento (UE) 2023/1230 vengono inoltre introdotti nuovi Operatori Economici: Importatore e Distributore. L'importatore deve assicurarsi che il fabbricante abbia portato a termine le necessarie procedure per la valutazione della conformità del prodotto e deve indicare sul prodotto il proprio nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica. Gli obblighi dei distributori sono minori e constano essenzialmente nella verifica che il prodotto sia correttamente identificato e che sia accompagnato dalla documentazione necessaria; inoltre i distributori hanno la responsabilità di non comprometterne la conformità ai requisiti di sicurezza nel trasporto e la conservazione del prodotto.

Da ultimo, il Regolamento Macchine ha considerato le tecnologie digitali, quali ad esempio l'Intelligenza Artificiale e la robotica, contemplando tutti i rischi legati alla sicurezza derivanti dalle nuove tecnologie digitali. Ha altresì previsto una sezione "Protection against corruption" che include i requisiti di cybersicurezza delle macchine, con lo scopo di evitare che minacce e attacchi vadano a pregiudicare le funzioni di sicurezza delle macchine stesse.



A V V E R A

SEDE LEGALE E OPERATIVA

20146 MILANO
VIA SARDEGNA, 21

SEDE OPERATIVA CERTIFICATA

21040 ORIGGIO (VA)
LARGO UMBERTO BOCCIONI, 1

ALTRE SEDI

61211 PESARO (PU)
VIA GIASONE DEL MAINO, 13
33100 UDINE (UD)
VIA G. TULLIO, 22

TELEFONO

+39 0296515401

FAX

0296515499

C.F./P.IVA 06047090961
CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.

REG. IMPO. MI
06047090961
REA 1866500

WWW.AVVERA.IT
AVVERA@LEGALMAIL.IT

C.F./P.IVA 06047090961
CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.

REG. IMPO. MI
06047090961
REA 1866500

WWW.AVVERA.IT
AVVERA@LEGALMAIL.IT

